Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1469.**

Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Alife.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1470.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cassino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1471.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cividale del Friuli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1472.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Macomer.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1473.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Portoferraio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1474.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Rho.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1475.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'ortigianato in Rovato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1476.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Sora.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1477.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Fermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1478.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Formia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1479.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio, in Sesto San Giovanni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1480.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Trapani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1481.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Verbania Intra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1482.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vibo Valentia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1483.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. **1463.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1463. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta a proprio favore dalla defunta signorina Maria Beltrami, con testamento olografo (consistente in due distinte schede testamentarie, rispettivamente, in data 20 settembre 1964, e « 12 c.m. 1965 »), pubblicato con verbale a rogito dott. Giovanni Deciani, notaio residente in Omegna (iscritto al collegio notarile di Verbania), in data 2 luglio 1965, n. 1918 fasc., n. 13.876 rep.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 76. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1967, n. **1464.**

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile.

N. 1464. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare dalla società « Lepanto S.r.l. », con sede in Milano, per il prezzo di L. 1.090.000.000, un fabbricato di civile abitazione con autorimesse private al sotterraneo, sito in Milano, via Luciano Manara, 15.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 80. — GRECO

LEGGE 13 febbraio 1968, n. **301.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE POUR ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES REVENUS DÉRIVANT DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE.

Le Président de la République italienne et le Président de la République Libanaise, animés du désir d'éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre les deux Pays, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaire:

Le Président de la République Italienne:

Monsieur Luciano Favretti, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Italie au Liban,

et

Le Président de la République Libanaise:

Monsieur Nadim Dimechkie, Ambassadeur Directeur des Affaires Economiques et Culturelles au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

1. L'expression « exercice de la navigation maritime et aérienne » signifie activité professionnelle de transport par mer et par air de personnes, animaux, marchandises et courrier postal, exercée par les propriétaires, les armateurs et affréteurs de navires ou aéronefs, y compris la vente de billets de passages et similaires pour le transport de passagers et de marchandises.

2. Par « entreprises italiennes » on entend l'Etat italien, les Organismes publics italiens, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui résident en Italie et n'ont pas leur résidence au Liban, ainsi que les societés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois italiennes et dont le siège de la direction effective est dans le territoire de la République Italienne.

3. Par « entreprises libanaises » on entend l'Etat libanais, les Organismes publics libanais, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui résident au Liban et n'ont pas leur résidence en Italie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois libanaises et dont le siège de la direction effective est en territoire de la République libanaise.

Article 2

1. Le Gouvernement italien s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre l'Italie, le Liban et les autres pays, effectué sous pavillon national par des entreprises libanaises exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les devenus imposables en Italie.

2. Le Gouvernement libanais s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre le Liban, l'Italie et les autres pays, effectué sous pavillon national par des entreprises italiennes exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les revenus imposables au Liban.

3. L'exemption fiscale envisagée dans les précédents paragraphes 1 et 2 est appliquée aussi en faveur des entreprises italiennes et des entreprises libanaises de navigation maritime et aérienne, qui partecipent à un fonds commun « pool », à un exercice en commun ou à un organisme international d'exercice, dans les limites du revenu desdites entreprises.

Article 3

La présente Convention entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Beyrouth aussitôt que faire se pourra.

Elle aura effet pour les revenus de la navigation maritime et aérienne réalisés à partir du 1er janvier 1960.

Article 4

La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, mais chacun des deux Gouvernements pourra la dénoncer par un préavis écrit de six mois; dans cette hypothèse elle n'aura plus d'efficacité à partir du 1er janvier successif à l'expiration des six mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés Plénipotentiaires, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Beyrouth, le 9 juin 1966 en double exemplaire en langue française.

Pour le Président de la République Libanaise
N. DEMECHKIE

Pour le Président de la République Italienne
FAVRETTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 22 febbraio 1968, n. **302**.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle note stesse.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 154 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede:

per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani

Tunis, le 7 Juillet 1965

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord italo-tunisien sur la pêche signé à Tunis le 1er février 1963 et aux ententes successives auxquelles sont parvenus les représentants de nos deux Pays, pour porter à la connaissance de V. E., au nom de mon Gouvernement, ce qui suit:

Le Gouvernement italien, ayant pris acte des observations du Gouvernement tunisien sur l'application manquée des clauses contenues dans l'échange de lettres jointes à l'Accord sus-visé, concernant l'engagement cité à l'art. 16 de l'accord visant à faciliter l'écoulement du poisson tunisien en Italie, donne son accord aux points suivants:

1) N'ayant pu obtenir que la Communauté economique européenne accorde son autorisation à la concession de facilitations tarifaires spéciales à l'importation du poisson tunisien en Italie, le Gouvernement italien estime qu'il soit équitable de rechercher d'autres facilitations compensatoires, dans le cadre des fins que se proposait l'Accord concernant l'exercice de la pêche par des chalutiers italiens dans les zones réservées aux bâteaux tunisiens;

2) Les facilitations susdites, en ce qui concerne la période 1er janvier 1966-31 décembre 1970, se traduiront par le versement au Gouvernement tunisien d'une somme dont le montant sera fixé à la fin de chaque années par la Commission Mixte prévue à l'art. 17 de l'Accord sur la Pêche et qui ne pourra en aucun cas être supérieur à 154 millions de lires italiennes pour chaque année;

3) Il sera confié à la même Commission d'établir les modalités et la procédure des versements ainsi que de tout autre accomplissement qui pourrait concerner le perfectionnement de l'opération.

Dans le cas où le Gouvernement tunisien se déclarerait à son tour en accord avec ce qui précède, la présente Note et celle, d'un contenu correspondant que V. E. voudra bien m'adresser, représenteront un Accord entre nos deux Pays, qui entrera en vigueur aussitôt que les deux Gouvernements se seront notifié mutuellement l'accomplissement de la procédure que les législations respectives exigent à cette fin.

Je vour prie d'agréer Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération.

Manlio CASTRONUOVO

Son Excellence
Monsieur Habib BOURGUIBA Jr.
Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères - TUNIS

Tunis, le 7 Juillet 1965

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord italo-tunisien sur la pêche signé à Tunis le 1er février 1963 et aux ententes successives auxquelles sont parvenus les representants de nos deux Pays, pour porter à la connaissance de V. E., au nom de mon Gouvernement, ce qui suit:

Le Gouvernement italien, ayant pris acte des observations du Gouvernement tunisien sur l'application manquée des clauses contenues dans l'échange de lettres jointes à l'Accord sus-visé, concernant l'engagement cité à l'art. 16 de l'accord visant à faciliter l'écoulement du poisson tunisien en Italie, donne son accord aux points suivants:

1) N'ayant pu obtenir que la Communauté Economique Européenne accorde son autorisation à la concession de facilitations tarifaires spéciales à l'importation du poisson tunisien en Italie, le Gouvernement italien estime qu'il soit équitable de rechercher d'autres facilitations compensatoires, dans le cadre des fins que se proposait l'Accord concernant l'exercice de la pêche par des chalutiers italiens dans les zones réservées aux bâteaux tunisiens;

2) Les facilitations susdites, en ce qui concerne la période 1[er] janvier 1966-31 décembre 1970, se traduiront par le versement au Gouvernement tunisien d'une somme dont le montant sera fixé à la fin de chaque année par la Commission Mixte prévue à l'art. 17 de l'Accord sur la Pêche et qui ne pourra en aucun cas être supérieur à 154 millions de lires italiennes pour chaque année;

3) Il sera confié à la même Commission d'établir les modalités et la procédure des versements ainsi que de tout autre accomplissement qui pourrait concerner le perfectionnement de l'opération.

Dans le cas où le Gouvernement tunisien se déclarerait à son tour en accord avec ce qui précède, la présente Note et celle, d'un contenu correspondant que V. E. voudra bien m'adresser, représenteront un Accord entre nos deux Pays, qui entrera en vigueur aussitôt que les deux Gouvernements se seront notifié mutuellement l'accomplissement de la procédure que les législations respectives exigent à cette fin.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération ».

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Habib BOURGUIBA Jr.

Son Excellence
Monsieur Manlio CASTRONUOVO
Ambassadeur d'Italie a TUNIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 303.

Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie tecniche marinare, di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, di stenografia, di dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento professionale nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati alle condizioni e con le modalità di cui ai commi seguenti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il quale stabilirà i programmi di esame nonchè i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b*) o *c*) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono collocati, alle condizioni e con le modalità di cui al comma successivo, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva od ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e delle anzianità di servizio indicate nel precedente articolo 1, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio di cui all'articolo medesimo.

Coloro che siano in possesso di licenza di scuola elementare e dei requisiti di servizio indicati nell'articolo 1 saranno collocati nei ruoli della carriera del personale ausiliario previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il collocamento nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già compiuto il periodo minimo di servizio di sei anni, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al precedente comma, sono collocati nei ruoli ordinari al compimento del predetto periodo di servizio.

Ai fini delle nomine in ruolo previste dai precedenti articoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, richiesto per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

Art. 4.

Ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria occupati da personale non di ruolo, non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelli da assegnare a personale non di ruolo avente diritto a reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Ove per indisponibilità di posti non sia possibile la assegnazione presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria o artistica, il personale è parimenti collocato in ruolo in posti in soprannumero e può essere assegnato presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

In attesa del collocamento nei ruoli, il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è assegnato in base al titolo di studio a posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva o ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica e nei confronti dello stesso si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati statali non di ruolo.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati devono presentare al provveditore agli studi apposita domanda secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I provveditori agli studi compilano una graduatoria degli aspiranti fondata sull'anzianità di servizio e sul merito.

Gli iscritti nella graduatoria che abbiano già prestato servizio in posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto ed esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, conservano la sede della precedente assegnazione.

Qualora a seguito delle assegnazioni nei posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto, esecutiva o ausiliaria di cui ai precedenti commi sia stato esaurito il contingente di posti disponibili le assegnazioni possono essere disposte anche in eccedenza a tale contingente.

Il personale in eccedenza può essere temporaneamente assegnato presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge nel servizio di insegnamento è utile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per il collocamento nei ruoli di cui alla presente legge nonchè ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di impiegato civile non di ruolo e della concessione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato in posti corrispondenti a quelli delle carriere di concetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica fino all'espletamento dei colloqui di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Il personale appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che, successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, accetti un incarico o una supplenza per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica ovvero accetti la nomina a posti di insegnanti tecnico pratici perde definitivamente ogni diritto derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Il personale nominato in posti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sarà gradualmente assegnato nei posti in organico che si renderanno vacanti nell'ambito di ciascuna provincia successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sarà ultimato il riassorbimento dei posti in soprannumero sono sospese, nell'ambito di ogni singola provincia, le nuove assunzioni di personale per posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 694.895.000 per il primo anno di applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **304**.

Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano più gravi reati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **305**.

Modificazioni allo statuto della fondazione R.U.I. (Residenze universitarie internazionali), con sede in Roma.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1 e 2 dello statuto della fondazione R.U.I. (Residenze universitarie internazionali), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **306**.

Riconoscimento, agli effietti civili, della unione della parrocchia di S. Giovanni Battista con quella di S. Martino, nel comune di Neviano degli Arduini.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Parma in data 1° settembre 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Antreola del comune di Neviano degli Arduini (Parma), con quella di S. Martino, in frazione Mozzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 63. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **307**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Caterina, in Urbino.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Caterina, in Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 70. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967.

Proroga della durata del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, con il quale venne costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Napoli, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 2 novembre 1964, con il quale la durata di detto Consorzio venne prorogata fino al 30 giugno 1966, con il contributo statale annuo di L. 750.000;

Vista la deliberazione n. 1100 del 16 dicembre 1966, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha determinato di rinnovare l'adesione al Consorzio stesso per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1967, con il contributo annuo di L. 750.000 da parte della provincia;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio numero 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Napoli con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, è prorogata per un triennio a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 1969 compreso. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 750.000 (settecentocinquantamila).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Napoli.

Il contributo statale relativo al corrente anno sarà prelevato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 215

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1968.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni, in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1967.

Considerato l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1968.

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1968, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 lettera *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 236

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Modifiche al decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Metodi d'analisi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, circa la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 22 della legge sopracitata, concernente la potestà di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, specificandone, tra l'altro, i metodi di dosaggio negli alimenti;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1966, con il quale è stata istituita presso il Ministero della sanità una commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il verbale in data 20 febbraio 1967 da cui risulta che la commissione sopracitata ha approvato alcuni metodi di analisi;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono approvati i metodi ufficiali di analisi riportati in allegato, riguardanti:

1) la determinazione dei requisiti di purezza delle paraffine e delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti;

2) la determinazione dell'anidride solforosa totale nelle bibite analcooliche, negli sciroppi e nei succhi di frutta;

3) la determinazione dell'acido benzoico e suoi sali di sodio, potassio e calcio nelle bibite analcooliche in assenza di paraossibenzoato di etile e propile.

Tali metodi entrano a far parte sotto la voce « allegato *B* » del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato in epigrafe.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Metodo per la determinazione dei requisiti di purezza delle paraffine e delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti.

1. *Oggetto.*

Determinazione dei requisiti di purezza delle paraffine e delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti.

2. *Applicabilità.*

Paraffine e cere microcristalline.

3. *Principio.*

Fusione e diluizione in isoottano della paraffina o della cera microcristallina e loro estrazione con dimetilsulfossido (DMSO). Diluizione con acqua del DMSO e sua estrazione con isoottano. Concentrazione dell'isoottano e suo esame spettrofotometrico tra 400 e 280 mμ. Eventuale purificazione per cromatografia su colonna.

4. *Limiti di assorbimento stabiliti.*

Il campione in esame è ritenuto idoneo all'impiego se non supera i seguenti limiti di assorbimento per cm 1 di percorso ottico:

tra 280 e 289 mμ: 0,15;
tra 290 e 299 mμ: 0,12;
tra 300 e 359 mμ: 0,08;
tra 360 e 400 mμ: 0,02.

5. *Scarti analitici.*

Sono determinabili dagli scarti strumentali.

6. *Reattivi e sostanze ausiliarie*:

Dimetilsulfossido (DMSO) puro per spettrofotometria;

Isoottano (2,2,4-trimetilpentano) RS per spettrofotometria o in alternativa RS per cromatografia, da purificare;

Acetone RS per cromatografia, da distillare prima dello impiego;

Benzene RS per cromatografia, da distillare prima dello impiego;

Alcool metilico RS per spettrofotometria;

n.Esadecano puro per gas cromatografia (esente da olefine);

Acido fosforico 85% RP;

Sodio boroidruro 98%;

Magnesio ossido Sea Sorb 43 o equivalente, da purificare come segue: l'assorbente viene lavato con ml 300 di benzene, che viene quindi allontanato per filtrazione sotto aspirazione ed essiccato in stufa a 100°C. Successivamente g 100 di ossido di magnesio vengono posti in un grande becher con ml 700 di acqua bidistillata in modo da ottenere una poltiglia fine; si scalda su bagnomaria per 30 minuti con intermittente agitazione, assicurandosi che l'assorbente sia completamente bagnato. Filtrare sotto aspirazione su imbuto di Buchner di appropriato diametro, con disco di carta da filtro Schleicher e Schuell n. 597 o altra equivalente. Proseguire l'aspirazione fino a secco. Trasferire l'assorbente su un vassoio, rompere i grumi con una spatola pulita e distendere l'assorbente in uno strato di cm 1-2 di spessore. Essiccare in stufa a 160°C per 24 ore. Quindi polverizzare la magnesia in un mortaio. Setacciare tra 60 e 180 mesh l'assorbente polverizzato. Si utilizza la magnesia trattenuta dal setaccio a 180 mesh;

Celite 545, terra diatomacea, o altra equivalente;

Setacci molecolari, Linde Molecular Sieve, cilindri 1/8;

Allumina attivata Alcoa F/20;

Gel di silice, Silica gel 923;

Carbone attivato, Activated Charcoal CAL 12×40 mesh;

Sodio solfato anidro granulare RP;

Acqua bidistillata, ottenuta da acqua distillata, ridistillata prima dell'uso su acido solforico e potassio permanganato;

Miscele eluenti:

— benzene al 10% in isoottano;

— benzene al 20% in isoottano;

— miscela acetone-benzene-acqua: aggiungere ml 20 di acqua a ml 380 di acetone e ml 200 di benzene e quindi agitare;

Miscela ossido di magnesio-celite 545: preparare una miscela di ossido di magnesio 60-180 mesh e di celite 545 in proporzioni rispettivamente di 2:1 in peso; porre la miscela in beuta di vetro, munita di tappo a smeriglio e sbattere vigorosamente per 10 minuti per ottenere un'idonea mescolanza. Trasportare il miscuglio su un vassoio e stenderlo in uno strato di cm 1-2 di spessore. Riscaldare il miscuglio a 160°C ± 1°C per 2 ore e conservarlo poi in recipiente ben chiuso.

Saggi di purezza per solventi e reattivi; specificazioni:

— *Dimetilsulfossido*: porre ml 120 di dimetilsulfossido in un imbuto separatore da ml 500 contenente ml 240 di acqua bidistillata e ml 40 di isoottano. Estrarre per vigoroso sbattimento per 2 minuti. Separare la fase acquosa in un secondo imbuto separatore da ml 500 contenente ml 40 di isoottano ed estrarre per vigoroso sbattimento per 2 minuti. Scartare la fase acquosa. Ciascuno dei due estratti di ml 40 di isoottano viene lavato separatamente con 3 successive aliquote, da ml 50 ciascuna, di acqua bidistillata. Il tempo di sbattimento per ogni lavaggio è di 1 minuto.

Scartare l'ultima fase acquosa, filtrare il primo estratto su sodio solfato anidro (prelevato con isoottano) in una beuta da evaporazione da ml 250. Lavare, ruotandolo, il primo imbuto separatore con il secondo estratto e passare il solvente sullo stesso sodio solfato nella stessa beuta di evaporazione.

Lavare nell'ordine, con ml 10 di isoottano, il secondo ed il primo imbuto separatore, unendo il solvente, previo passaggio su sodio solfato, ai due estratti già filtrati.

Aggiungere ml 1 di n.esadecano ed evaporare l'isoottano con evaporatore rotante sotto leggera corrente di azoto ed in lieve aspirazione, su bagnomaria ad 80°C, fino ad ottenere un volume residuo di ml 1 di n.esadecano. Aggiungere ml 10 di isoottano ed evaporare nelle condizioni descritte, fino ad ottenere un volume residuo di ml 1. Aggiungere ancora ml 10 di isoottano ed evaporare nuovamente il solvente. Disciogliere il volume residuo in ml 5 di isoottano e trasferirlo quantitativamente in palloncino tarato da ml 25. Lavare la beuta di evaporazione con successive 4 aliquote, ciascuna di ml 4, di isoottano, portare a volume con lo stesso solvente e determinare l'assorbimento della soluzione, rispetto ad isoottano tra 280 a 400 mμ, in celle da cm 4 o 5 di percorso ottico.

L'assorbimento, per cm 1 di spessore ottico, non deve essere superiore a 0,02.

— *Isoottano*: porre ml 180 di isoottano in una beuta da evaporazione da ml 250, unitamente a ml 1 di n.esadecano ed operare come prima descritto. L'assorbimento della soluzione per cm 1 di percorso ottico non deve essere superiore a 0,01.

— *Acetone*: porre ml 200 di acetone in una beuta da evaporazione da ml 250, unitamente a ml 1 di n.esadecano ed operare come prima descritto.

La temperatura del bagnomaria in questo caso è di 50°C.

L'assorbimento della soluzione, per cm 1 di percorso ottico, non deve essere superiore a 0,01.

— *Benzene*: porre ml 150 di benzene in una beuta da ml 250 unitamente a ml 1 di n.esadecano ed operare come prima descritto. La temperatura del bagnomaria in questo caso è di 70°C. Inoltre le due aggiunte di ml 10 di isoottano vengono sostituite con due aggiunte di ml 10 di alcool metilico. L'assorbimento della soluzione, per cm 1 di percorso ottico non deve essere superiore a 0,01.

Se la soluzione mostrasse i picchi caratteristici del benzene, nella zona compresa tra 250 e 260 mμ, rievaporare, aggiungere ancora un'aliquota di ml 10 di alcool metilico, quindi evaporare nuovamente ed effettuare la determinazione spettrofotometrica come già descritto.

— *Alcool metilico*: porre ml 10 di alcool metilico in una beuta da evaporazione da ml 250, unitamente a ml 1 di n.esadecano ed operare come prima descritto. La temperatura del bagnomaria in questo caso è di 50°C.

L'assorbimento della soluzione, per cm 1 di percorso ottico, non deve essere superiore a zero.

— *n.Esadecano*: portare ml 1 di n.esadecano al volume di ml 25 con isoottano.

L'assorbimento della soluzione, per cm 1 di percorso ottico rispetto ad isoottano, nella zona tra 280 a 400 mμ, non deve essere superiore a zero.

— *Acqua bidistillata*: nel caso in cui il saggio di purezza prima descritto per il DMSO desse valori superiori al limite indicato, è possibile verificare se l'acqua bidistillata ha la purezza richiesta effettuando lo stesso saggio in assenza di DMSO.

— *Sodio solfato*: per ogni nuova confezione da utilizzare, prelevare g 35 di sodio solfato anidro e lavarli in imbuto di Buchner a setto poroso con aliquote di ml 15 di isoottano purificato. Il sodio solfato corrisponde alle specificazioni quando l'ultima aliquota filtrata mostra un assorbimento nella zona tra 280 e 400 mμ, con riferimento ad isoottano e per cm 1 di spessore ottico, non superiore a zero. Del numero dei lavaggi necessari si tiene conto nell'impiego del sodio solfato anidro previsto dal metodo.

7. *Apparecchiatura*.

Imbuti separatori:

— in vetro Pyrex tipo Squibb, con coni e tappi normalizzati 29/32 e rubinetti in teflon, da ml 500, 1000 e 2000;

— in vetro Pyrex tipo Squibb, con coni e tappi normalizzati 24/29 e rubinetti in teflon, da ml 250;

— in vetro Pyrex tipo Squibb, con coni e tappi normalizzati 19/26 e rubinetti in teflon, da ml 100.

Colonna cromatografica per eluizione di idrocarburi policiclici aromatici:

— lunghezza mm 180, diametro interno mm 15,7 ± 0,1 mm munita di setto poroso rapido, di rubinetto in teflon e gambo terminale a becco di flauto; cono superiore normalizzato 29/32 con gancetti di presa;

— alimentatore relativo, di forma sferica, in vetro Pyrex, da ml 500, cono inferiore maschio e superiore femmina normalizzati 29/32, ambedue provvisti di gancetti di presa;

— raccordo per l'alimentatore suddetto, normalizzato 29/32 con gancetti di presa, per l'introduzione della corrente di azoto.

Colonna cromatografica per purificazione di isoottano:

— lunghezza mm 1220, diametro interno mm 50, provvista di rubinetto in teflon e nell'estremità superiore di una presa laterale per scarico di sicurezza (fig. 1);

— dispositivo di alimentazione continua di isoottano in colonna, costituito da un pallone in vetro Pyrex, provvisto nella parte inferiore laterale di rubinetto in teflon mediante raccordo

conico 29/32, con gancetti da presa, cono superiore femmina 29/32, raccordo a squadro per dispositivo di tenuta, con accoppiamento conico 29/32 per pallone alimentatore (fig. 1).

Beute per evaporazione:

— in vetro Pyrex, munite di cono e tappo normalizzati 29/32, da ml 250 e 500.

Dosatore per sodio boroidruro:

— misurini in vetro saldati ad una bacchetta di vetro, di capacità idonea per g 0,3 di sodio boroidruro.

Palloncini tarati:

— con tappo, in vetro, da ml 25.

Apparato per digestione con sodio boroidruro:

— refrigeranti tipo Liebig, lunghezza mm 500, coni normalizzati maschio e femmina 29/32;
— tubo di essiccamento da innestare al refrigerante, con cono femmina normalizzato 29/32.

Distillatori per solventi:

— mantello riscaldante termoregolabile per palloni a fondo sferico della capacità di ml 2000;
— palloni a fondo sferico, con cono normalizzato 29/32, in vetro Pyrex, della capacità di ml 2000;
— colonna di Vigreux, lunghezza mm 800, diametro mm 30, con cono inferiore normalizzato 29/32 e con cono superiore per inserimento del termometro;
— termometri con cono a smeriglio da innestare sulla colonna suddetta;
— refrigerante a serpentina da innestare alla colonna suddetta.

Bidistillatore per acqua bidistillata:

— distillatore automatico secondo Stadler, con alimentazione continua, o altro equivalente.

Mantello riscaldante per fusione paraffine:

— mantello conico riscaldante, con copertura laterale, per imbuti separatori tipo Squibb da ml 500.

Attrezzatura per attivazione assorbenti:

— setacci da 60 mesh e da 180 mesh;
— mortaio;
— vassoio in vetro per assiccamento;
— stufa per temperature fino a 200°C.

Imbuti:

— imbuti di Buchner in porcellana, diametro mm 120;
— imbuti di Buchner in vetro, con setto poroso tipo Jena G/1 o 17 D/1;
— imbuti di Buchner come sopra, muniti di cono normalizzato 24/29 e sullo stesso cono, di presa laterale per vuoto;
— imbutini conici in vetro con setto poroso per filtrazioni rapide tipo G/1 o equivalente.

Evaporatore rotante:

— tipo « Rotavapor R » Buchi o altro equivalente.

Bombola di azoto:

— contenente azoto purissimo al 99,999%, provvista di riduttore di pressione.

Spettrofotometro:

— per visibile e ultravioletto, attrezzato con celle da cm 1 e da cm 4 oppure da cm 5 di percorso ottico.

Data la sensibilità del metodo, è necessario evitare ogni possibile contaminazione. A tale scopo la vetreria deve essere sottoposta a ripetuti trattamenti con bicromato di potassio e quindi ad abbondanti lavaggi con acqua di fonte ed infine con acqua distillata. Inoltre, prima dell'uso, tutta la vetreria deve essere lavata con isoottano purificato.

Non deve essere impiegato alcun tipo di grasso per lubrificare rubinetti e giunti; la tenuta viene garantita da rubinetti in teflon.

Dato che alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono fotosensibili, l'intero procedimento deve essere effettuato in ambiente a luce attenuata.

8. *Modo d'operare*

8.1 *Bianco reattivi*:

Parallelamente all'analisi di un campione di paraffina deve essere sempre effettuato l'intero procedimento sul bianco reattivi. L'estrazione, sia del campione in esame che del bianco reattivi, va effettuata alla stessa temperatura, normalmente di circa 10°C superiore al punto di fusione della paraffina in esame.

L'assorbimento del bianco reattivi dopo la fase estrattiva non deve essere superiore a 0,040 per cm 1 di percorso ottico nel campo delle lunghezze d'onda tra 280 e 400 mμ.

L'assorbimento del bianco reattivi dopo la fase cromatografica non deve superare il valore massimo di 0,070 per cm 1 di percorso ottico nel campo delle lunghezze d'onda tra 280 e 400 mμ.

Se in uno spettro sono presenti i picchi caratteristici del benzene nella regione tra 250 e 260 mμ, evaporare nuovamente ed effettuare due successive aggiunte di alcool metilico, ciascuna di ml 10, evaporando ogni volta, e quindi riportare a volume di ml 25 con isoottano per controllare nuovamente l'assorbimento.

8.2 *Preequilibramento solventi*:

Per ogni analisi da effettuare porre ml 300 di DMSO in un imbuto separatore da ml 1000 ed aggiungere ml 75 di acido fosforico. Mescolare il contenuto nell'imbuto separatore e lasciare a sè per 10 minuti. La reazione è leggermente esotermica. Aggiungere ml 150 di isoottano ed agitare per equilibrare i solventi. Separare le due fasi e conservarle separatamente in bottiglie chiuse.

8.3 *Prelevamento del campione per l'analisi*:

Porre un campione significativo di paraffina, consistente in Kg 1, o, se tale quantitativo non è disponibile, l'intero quantitativo, precedentemente pesato, in un becher di capacità pari a circa tre volte il volume del campione da fondere, su bagnomaria, con intermittente agitazione, fino a che la paraffina sia completamente fusa ed omogenea.

Pesare quattro porzioni, di g 25 ± 0,2 ciascuna, della paraffina fusa in altrettanti becher da ml 100. Effettuare il procedimento in doppio e conservare due porzioni per ripetere eventualmente l'analisi.

8.4 *Estrazione della paraffina con DMSO*:

Travasare una porzione pesata e completamente fusa in un imbuto separatore da ml 500, (imbuto separatore n. 1) contenente ml 100 di DMSO preequilibrato e preventivamente riscaldato nel mantello termoregolabile ad una temperatura almeno 10°C superiore al punto di fusione del campione in analisi.

Effettuare idonei lavaggi del becher con aliquote successive di isoottano preequilibrato, previamente riscaldato, fino ad un volume totale di ml 50 e trasferire i lavaggi stessi nell'imbuto separatore contenente la paraffina.

Estrarre vigorosamente per sbattimento per 2 minuti, usando le precauzioni del caso.

Predisporre tre imbuti separatori da ml 250 in serie, contenenti ciascuno ml 30 di isoottano preequilibrato (imbuti separatori numeri 2, 3, 4). Quando nell'imbuto separatore n. 1 si è avuta una separazione netta delle due fasi e la paraffina si è almeno in parte solidificata, trasferire la fase inferiore, attraverso un imbuto di Buchner, nel primo dei tre imbuti separatori da ml 250 disposti in serie (imbuto separatore n. 2). Favorire la filtrazione per leggera aspirazione.

Quando il filtrato è stato completamente trasferito nell'imbuto separatore n. 2, estrarlo vigorosamente per 1 minuto con l'isoottano presente, e, dopo separazione, trasferire la fase inferiore direttamente nell'imbuto separatore n. 3..

Dopo analoga estrazione e separazione, trasferire la fase inferiore nell'imbuto separatore n. 4, estrarre vigorosamente per 1 minuto e separare le due fasi, trasferendo la fase inferiore in un imbuto separatore da ml 2000 (imbuto separatore n. 5), contenente ml 480 di acqua bidistillata e ml 80 di isoottano.

Sottoporre ancora due volte ad estrazione la paraffina, in modo analogo a quello descritto, ogni volta con ml 100 di DMSO preequilibrato, attraverso tutti i passaggi indicati, fino a riunire i tre estratti di DMSO-acido fosforico (3 × 100) nell'imbuto separatore da ml 2000 (imbuto separatore n. 5).

8.5 *Diluizione ed estrazione del DMSO con isoottano*:

Gli estratti di DMSO-acido fosforico si sono pertanto diluiti nei ml 480 di acqua bidistillata presenti nell'imbuto separatore n. 5.

Estrarre per vigoroso sbattimento per 2 minuti e separare la fase acquosa inferiore in un imbuto separatore da ml 2000, (imbuto separatore n. 6), contenente anch'esso ml 80 di isoottano.

Ripetere l'estrazione e, dopo separazione delle fasi, scartare la fase acquosa.

Ciascuno dei due estratti isoottanici da ml 80, rimasti nei due imbuti separatori da ml 2000 (imbuti separatori n. 5 e n. 6), viene lavato con tre aliquote successive, di ml 100 ciascuna, di acqua bidistillata, che di volta in volta, dopo separazione, vengono scartate. Il tempo di sbattimento per questi lavaggi è di 1 minuto ogni volta. (Durante questi lavaggi curare particolarmente la separazione delle fasi, essendo possibile la formazione di leggere emulsioni sul menisco di separazione. Un tempo di decantazione più prolungato è sufficiente ad ovviare tale inconveniente).

Filtrare il primo estratto attraverso un imbuto di Buchner con setto poroso contenente g 35 di sodio solfato anidro prelevato con isoottano, raccogliendo in beuta da evaporazione da ml 250.

Lavare l'imbuto separatore n. 5 con il secondo estratto isoottanico che viene poi passato sullo stesso filtro.

Lavare nell'ordine gli imbuti separatori numeri 6 e 5 con una unica aliquota di isoottano di ml 20, passandola poi attraverso lo stesso filtro.

8.6 *Concentrazione dell'estratto isoottanico per evaporazione*:

Quando i due estratti isoottanici ed il rispettivo liquido di lavaggio sono riuniti nella beuta da evaporazione, aggiungere ml 1 di n. esadecano ed evaporare in evaporatore rotante, su bagnomaria a 80°C, sotto lieve corrente di azoto ed in leggerissima aspirazione. Interrompere l'evaporazione quando resta un volume residuo non superiore a ml 1. Aggiungervi 2 aliquote successive di isoottano, di ml 10 ciascuna. Rievaporare ogni volta e riprendere il volume residuo finale di ml 1 con ml 5 di isoottano. Trasferire quantitativamente in un palloncino tarato da ml 25, lavando la beuta da evaporazione 4 volte, ogni volta con ml 4 di isoottano e portare a volume con lo stesso solvente.

8.7 *Determinazione spettrofotometrica U.V.*:

Determinare la curva di assorbimento, tra 280 e 400 mμ:

a) della soluzione relativa al bianco reattivi rispetto ad isoottano;

b) della soluzione relativa al campione di paraffina in esame rispetto al bianco reattivi.

8.8 *Limiti di assorbimento per l'idoneità della paraffina*:

Come precedentemente indicato, il limite massimo per il bianco reattivi non deve superare, a 280 mμ, il valore di 0,040 per cm. 1 di spessore ottico; il campione di paraffina in esame può essere ritenuto idoneo all'impiego se l'assorbimento per cm 1 di percorso ottico non supera i seguenti limiti:

tra 280 e 289 mμ 0,15
tra 290 e 299 mμ 0,12
tra 300 e 359 mμ 0,08
tra 360 e 400 mμ 0,02

Se i valori di assorbimento superano detti limiti procedere come segue:

8.9 *Riduzione con sodio boroidruro*:

Trasferire quantitativamente la soluzione isoottanica in una beuta da evaporazione da ml 250 ed evaporare con evaporatore rotante, con la tecnica già descritta, fino ad ottenere ml 1 di n. esadecano.

Aggiungere ml 10 di alcool metilico e circa g 0,3 di sodio boroidruro con l'apposito dosatore, avendo cura di limitare al massimo l'esposizione all'aria di detto sale. L'uso del dosatore tarato elimina detto inconveniente e consente di introdurre il reattivo direttamente nella beuta senza farlo aderire allo smeriglio, il che potrebbe successivamente impedire il distacco della beuta dal refrigerante.

Innestare rapidamente il refrigerante a ricadere di Liebig a circolazione d'acqua e provvisto alla sommità di un tubo di essiccamento. Lasciare a sè per 30 minuti a temperatura ambiente e con intermittente agitazione.

Al termine di detto periodo disinserire il refrigerante ed evaporare cautamente l'alcool metilico, con evaporatore rotante, in leggera corrente di azoto e sotto lieve aspirazione, senza immergere la beuta nel bagnomaria, fino ad un volume residuo di circa ml 3-4.

Aggiungere nella beuta ml 10 di isoottano ed evaporare fino a ml 3-4 di volume residuo; aggiungere nuovamente ml 10 di isoottano ed interrompere l'evaporazione quando residua un volume finale di circa ml 5.

8.10 *Eliminazione del sodio boroidruro*:

Trasferire quantitativamente l'estratto concentrato in un imbuto separatore da ml 100, lavando la beuta con ml 5 di isoottano. Disciogliere il sodio boroidruro rimasto nella beuta con ml 5 di acqua bidistillata, favorendo la completa dissoluzione mediante lieve riscaldamento su bagnomaria. Trasferire la soluzione nello stesso imbuto separatore. Lavare la beuta con altre 3 aliquote, di ml 5 ciascuna, di acqua bidistillata ed infine con ml 5 di isoottano, trasferendo ogni lavaggio nello stesso imbuto separatore.

Estrarre per agitazione di 1 minuto e separare la fase acquosa trasferendola in un secondo imbuto separatore da ml 100. Aggiungere ml 5 di isoottano, estrarre per 1 minuto e scartare la fase acquosa.

Filtrare il primo estratto isoottanico di ml 15 attraverso un imbuto conico con setto poroso contenente g 6 di sodio solfato (previamente lavato con isoottano), raccogliendo in beuta da ml 50.

Lavare il primo imbuto separatore con il secondo estratto isoottanico di ml 5, che viene riunito nella beuta da ml 50 per filtrazione sullo stesso sodio solfato anidro. Effettuare un ultimo lavaggio nell'ordine, del secondo e del primo imbuto separatore con un'unica aliquota di ml 5 di isoottano, che viene riunita ai due precedenti estratti nella beuta, sempre dopo passaggio attraverso lo stesso filtro di sodio solfato.

8.11 *Purificazione per cromatografia in colonna*:

Preparare la colonna cromatografica come segue: pesare g 14 di miscela ossido di magnesio-celite 545 in rapporto 2:1 ed introdurre l'assorbente nella colonna cromatografica curando l'impaccamento e la continuità della stessa con l'aiuto di una bacchetta di vetro appiattita ad una estremità, di diametro di poco inferiore a quello della colonna stessa. In tal modo l'altezza dell'impaccamento deve risultare di cm 10-11. Inserire un alimentatore da ml 500 sulla sommità della colonna cromatografica e percolare ml 100 di isoottano. Aggiustare la pressione dell'azoto con l'apposito raccordo in modo che la velocità del flusso dell'isoottano uscente dalla colonna sia di 2-3 ml al minuto.

Interrompere la pressione appena prima che l'ultima parte dell'isoottano raggiunga il livello dell'assorbente (evitare che il livello del liquido vada sotto il livello dell'assorbente).

Trasferire in colonna l'estratto isoottanico contenuto nella beuta da ml 50, lavando quindi la stessa con ml 10 di isoottano. Lasciare assorbire in colonna la soluzione e, prima che raggiunga il livello dell'assorbente, aggiungere nell'alimentatore ml 80 di isoottano.

Percolare alla velocità suddetta e, appena prima che l'isoottano raggiunga il livello dell'assorbente, aggiungere ml 100 di miscela di benzene al 10% in isoottano e proseguire la percolazione alla stessa velocità.

Appena prima che questa raggiunga il livello dell'assorbente aggiungere ml 25 di miscela di benzene al 20% in isoottano e proseguire alla stessa velocità, fino a che tutta la miscela dei solventi aggiunta sia stata allontanata. Scartare le frazioni fin qui raccolte.

Aggiungere nell'alimentatore la miscela acetone-benzene-acqua, in volume di ml 300 e percolare alla velocità di ml 2-3 al minuto.

Raccogliere l'eluato in una beuta da ml 500, fino ad esaurimento della miscela stessa dalla colonna.

8.12 *Evaporazione dell'eluato*:

Aggiungere ml 1 di n. esadecano ed evaporare con evaporatore rotante, su bagnomaria a 60°C, fino ad un volume residuo di ml 1 circa. Aggiungere successivamente due aliquote, ciascuna di ml 10, di alcool metilico, per favorire l'allontanamento del benzene ed evaporare ogni volta fino a ml 1 circa.

Al volume residuo finale aggiungere ml 5 di isoottano e trasferire quantitativamente in palloncino tarato da ml 25, lavando la beuta di evaporazione con successive 4 aliquote, ciascuna di ml 4 di isoottano e portare infine a volume con lo stesso solvente.

8.13 *Determinazione spettrofotometrica U.V.*:

Determinare la curva di assorbimento, tra 250 e 400 mμ:

a) della soluzione relativa al bianco reattivi rispetto ad isoottano;

b) della soluzione relativa al campione di paraffina in esame rispetto al bianco reattivi.

Il limite massimo di assorbimento per il bianco reattivi non deve superare, a 280 mμ, il valore di 0,070 per cm 1 di percorso ottico.

Per il campione di paraffina in esame valgono i valori indicati al punto 8.8 « Limiti di assorbimento per l'idoneità della paraffina ».

Fig. 1

Determinazione dell'acido benzoico (benzoato di sodio, di potassio e di calcio) nelle bibite analcooliche, in assenza di paraossibenzoato di etile e di propile.

Principio del metodo

L'acido benzoico è separato mediante estrazione con etere etilico dalla bibita previamente acidificata e quindi determinato per via spettrofotometrica dalla misura dell'assorbanza a 226 millimicron in soluzione acquosa.

L'errore analitico è ± 5 %.

Reattivi

— Sodio idrossido 2 N
— Acido cloridrico 5 N
— Etere etilico

Apparecchiatura

Spettrofotometro per ultravioletto

Procedimento

20 ml di bibita si versano in imbuto separatore, si alcalinizzano alla tocca (pH c.a 11) con idrossido di sodio 2 N e si estraggono 3 volte con 30 ml di etere etilico alla volta. Si allontanano in tal modo tutte le sostanze di natura neutra o basica solubili in etere e che potrebbero interferire nella misura. La fase acquosa si acidifica al rosso congo con acido cloridrico 5 N, si estrae per 3 volte con 30 ml di etere etilico alla volta e si riuniscono gli estratti in un secondo imbuto separatore. Si lava la fase eterea con 10-15 ml di acqua, si porta la soluzione eterea in capsule e si allontana il solvente con una corrente di aria fredda. Si riprende il residuo con acqua bollente e si porta a volume con acqua in pallone tarato da 500 ml. Si legge allo spettrofotometro l'assorbanza in cella di quarzo da 1 cm di spessore a 226 millimicron rispetto ad acqua distillata.

La quantità di acido benzoico espressa in mg/litro si calcola con la relazione:

$$\frac{A_{226}^{1\,cm}}{753} 250 \times 10^3 = \text{mg di acido benzoico in 1 litro di bibita.}$$

dove 753 è l'assorbanza in cella da 1 cm di una soluzione acquosa contenente 1 g di acido benzoico in 100 ml.

Determinazione dell'anidride solforosa totale nelle bibite analcooliche, negli sciroppi e nei succhi di frutta

Premessa

Il metodo consente il dosaggio della SO_2 in quantità comprese fra 1 e 20 mg.

Principio del metodo

L'anidride solforosa è distillata in corrente di anidride carbonica, ossidata ad acido solforico con acqua ossigenata e precipitata con eccesso noto di cloruro di bario.

L'eccesso di bario si titola complessometricamente e si risale quindi al contenuto in SO_2.

L'errore analitico è ± 5 %.

Reattivi

— Soluzione tampone:

g 1 di sale magnesico bipotassico dell'acido etilendiamminotetracetico si portano a 20 ml con acqua;

g 7 di NH_4Cl si portano a 180 ml con NH_3 al 25 %.

Si uniscono le due soluzioni.

— Soluzione di $BaCl_2$ 0,01 M:

g 2,443 di $BaCl_2 . 2H_2O$ si portano a 1000 ml con acqua.

— Soluzione di blu di bromofenolo:

mg 100 di blu di bromofenolo si portano a 100 ml con alcool etilico al 20 %.

— Soluzione di sale sodico dell'acido etilendiamminotetracetico 0,02 M:

g 7,444 di sale si portano a 1000 ml con acqua.

Controllare periodicamente il titolo della soluzione.

— Soluzione di nero eriocromo T:

g 0,5 di nero eriocromo T più g 4,5 di cloridrato di idrossilammina si portano a 100 ml con alcool etilico al 95 %.

La soluzione è stabile per 3 settimane.

— Sodio idrossido 0,1 N
— Sodio idrossido 2 N
— Acido cloridrico al 15 %
— Acido cloridrico 2 N
— Acqua ossigenata al 3 % esente da acido solforico
— Anidride carbonica pura

Apparecchiatura

Apparecchio da distillazione come descritto in fig. 2.

Procedimento

Nel pallone A si versano 200 ml di bibita o g 100 di succo o g 50 di sciroppo (questi ultimi due diluiti a circa 200 ml), 50 ml di H_2O e 30 ml di NaOH 2 N. Si porta ad ebollizione che si mantiene per circa 5 minuti e quindi si collega il pallone al refrigerante C. Si versano in D 10 ml di acqua ossigenata al 3 %, si aggiungono, dall'apposito imbuto B, 40 ml di acido cloridrico al 15 % e si distilla in corrente di anidride carbonica per 60 minuti. Si trasporta quantitativamente la soluzione raccolta nel provettone D, in un becher da 250 ml e si allontana per blando riscaldamento l'eccesso di acqua ossigenata. Si titola con NaOH 0,1 N in presenza di blu di bromofenolo, la quantità di acido solforico formatasi.

Si calcola la quantità di cloruro di bario necessaria alla completa precipitazione del $SO_4^{=}$ e si aggiunge quindi un volume noto di cloruro di bario 0,01 M che sia in leggero eccesso rispetto alla quantità precedentemente calcolata. Si concentra la soluzione su bagnomaria fino ad un volume di 30-40 ml, si raffredda e si titola l'eccesso di cloruro di bario aggiungendo nell'ordine: 4 ml di soluzione tampone, 1 ml di HCl 2 N, 10 gocce di soluzione di nero eriocromo T. Si titola quindi con la soluzione di sale sodico dell'acido etilendiamminotetracetico 0,02 M fino a comparsa della colorazione blu.

La quantità di SO_2 espressa in mg e riferita alla quantità di campione prelevata, si calcola con la relazione:

$$(A - 2B) \times 0{,}64 = \text{mg } SO_2$$

dove:

A = ml di soluzione di $BaCl_2$ 0,01 M aggiunti;

B = ml di soluzione di sale sodico dell'acido etilendiamminotetracetico 0,02 M impiegati per la titolazione dell'eccesso di bario.

Apparecchio per la distillazione della SO_2

A: pallone da 1000 ml. a due colli smeriglio
B: imbuto di carico
C: refrigerante a ricadere
D: provettone di raccolta da 25 ml.

Fig. 2

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Autorizzazione alla organizzazione della « VI Mostra-mercato dell'artigianato dell'Abruzzo e Molise », in Sulmona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « VI Mostra-mercato dell'artigianato dell'Abruzzo e Molise »;

Decreta:

E' autorizzata la « VI Mostra-mercato dell'artigianato dell'Abruzzo e Molise » da tenersi in Sulmona (L'Aquila) dal 25 luglio al 20 agosto 1968, con carattere interprovinciale.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciali per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Arezzo:

Cooperativa « Carico e scarico » mercato ortofrutticolo - Arezzo: giornate 20, decorrenza 13 dicembre 1966;

Ascoli Piceno:

Libera carovana facchini di Ripatransone: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1967;

Brindisi:

Carovana ippotrasportatori « S. Francesco » - Torre Santa Susanna: giornate 22, decorrenza 3 gennaio 1966;

Ferrara:

Società cooperativa mista facchini ausiliari del traffico « La Risorta » a r.l. - Ferarra: giornate 17, decorrenza 1° gennaio 1967;

Firenze:

Carovana facchini « Giovane Indipendenza » - Firenze: giornate 22, decorrenza 1° agosto 1966;

Carovana facchini « Ponte alla Vittoria » - Firenze: giornate 22, decorrenza 1° marzo 1966;

Carovana facchini « Narnali » - Prato: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1966;

Carovana facchini « Vergaio » - Prato: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1966;

Gruppo scaricatori « La Vittoria » - Firenze: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1967;

Foggia:

Carovana facchini « S. Fortunato » - Serracapriola: giornate 24, decorrenza 1° novembre 1966;

Matera:

Carovana facchini « G. Di Vittorio » - Bernalda: giornate 22, decorrenza 21 gennaio 1967;

Roma:

Compagnia facchini « Rinascita » - Roma: giornate 21, decorrenza 3 gennaio 1966;

Compagnia facchini « Trionfale » - Roma: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1966;

Salerno:

Carovana facchini di Pontecagnano: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1966;

Viterbo:

Carovana facchini di Vasanello: giornate 14, decorrenza 1° maggio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(2679)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.

Sostituzione di due componenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista l'ulteriore designazione del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nicola Rodini ed il dott. Francesco Pennisi, ambedue ispettori superiori, sono nominati, il primo membro effettivo ed il secondo membro supplente, quali rappresentanti della predetta amministrazione, in seno alla commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali di cui alla legge 26 gennaio 1966, n. 31, rispettivamente in sostituzione del dott. Adelmo Petti, ispettore generale e del dott. Nicola Rodini, ispettore superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1968

Il Ministro: TOLLOY

(2804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto da Imbriano Vincenzo, cancelliere di prima classe, in servizio nella pretura di Verona, avverso il provvedimento ministeriale in data 1° giugno 1966.

(3057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di San Giovanni La Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.159.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.553.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.229.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.681.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di San Mauro La Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.301.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.606.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24705/3930, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Silvio Emidio, nato a Furci il 23 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Furci, estese mq. 2508 riportate in catasto alle particelle numeri 61 parte, 61 parte e 72-*f*, del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 357, 354 e 353.

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24706/3931, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciancaglini Carlo, nato a Furci il 16 aprile 1913, Ciancaglini Giuseppe, nato a Furci il 12 maggio 1914 e Ciancaglini Maria, nata a Furci il 4 aprile 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Furci, estese mq. 1979 riportate in catasto alle particelle numeri 62 parte e 72-*g*, del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 356 e 355.

(2900)

Sclassificazione ed alienazionale di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24707/3932, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rucci Antonietta, nata in Atessa il 25 agosto 1934, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Gissi, estesa mq. 3164 riportata in catasto alla particella n. 43-*h*, del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 85.

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24708/3933, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Basilico Ida, nata a Gissi il 18 agosto 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Gissi, estese mq. 4549 riportate in catasto alle particelle numeri 133 parte e 138-*d*, del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 219 e 220.

(2899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di chimica fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3271)

Autorizzazione alla fondazione « Angelo Masieri » di Venezia ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Venezia n. 9992 del 9 febbraio 1968, la fondazione « Angelo Masieri » di Venezia è stata autorizzata ad accettare un lascito di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 8.172.635, disposto in suo favore dalla defunta signora Olga Passalenti ved. Masieri.

(3068)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 febbraio 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968
registro n. 8 Esercito, foglio n. 102

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 25 agosto 1953 (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pagina 3187):

Collino Adolfo, di Vito e di Venier Maria, da Dambury (U.S.A.), classe 1921, caporale 8° reggimento alpini. Il cognome è: Cullino.

Decreto luogotenenziale 24 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 3 Guerra, foglio n. 310 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 15, pagina 1817):

Bordino Felice, di Giuseppe e fu Bordino Virginia, da Torino, sergente 35° reggimento art. « Friuli ». I cognomi sono Burdino. Il luogo di nascita è: Cumiana (Torino).

Regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1939, registro n. 34 Guerra, foglio n. 197 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 66, pagina 6593):

Di Marcantonio Pietro, di Francesco, da Castiglione Messer Raimondo (Teramo), sergente artiglieria. Il nome è: Pierino.

Regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1940, registro n. 11 Guerra, foglio n. 66 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 33, pagina 2044):

Di Marcantonio Pietro, di Francesco, da Castiglione Messer Raimondo (Teramo), sergente artiglieria. Il nome è: Pierino.

Regio decreto 27 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1920, registro n. 175 Guerra, foglio n. 104 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 50, pagina 2653):

Soravia Carlo, da Pieve di Cadore (Belluno), aspirante ufficiale 79° reggimento fanteria. Leggasi: Soravia Galliano Valentino. da Valle di Cadore (Belluno).

Regio decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1943, registro n. 14 Guerra, foglio n. 93 (Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4777):

Spurio Vittorio, di Berardo e di Palmieri Antonia, da Ascoli Piceno, fante 225° reggimento fanteria. Le generalità sono: Spurio Vittorio, di Bernardo e di Palmizi Antonia.

(3008)

Rettifica del decreto ministeriale relativo al trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno lungo la strada Sarbia-Montalbano, sito in comune di La Spezia.

Con decreto interministeriale n. 398, in data 1° marzo 1968, è stato disposto che il testo dell'articolo unico del decreto n. 27, del 10 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176, del 17 giugno 1953, sia così modificato:

« L'appezzamento di terreno sito in località « Morgia di Sarbia » del comune di La Spezia, distinto in catasto al foglio n. 15, particella n. 18, della superficie complessiva di mq. 370, confinante con la strada militare Sarbia-M. Albano e le particelle 5, 29 e 21, è trasferito dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato ».

(3011)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Parma per il 3° comprensorio Mariano

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, n. 1449, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Parma per il 3° comprensorio Mariano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 19 aprile 1962, n. 167.

(3065)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Palagonia e S. Maria di Licodia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2825)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 676 Mod. 241 D.P. — Data: 6 dicembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Merola Giorgio di Giosuè — Titoli di debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(3113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 4 aprile 1968 presso le *sottoindicate* Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,43	624,65	624,75	624,64	624,70	—	624,69	624,64	624,43	624,70
$ Can.	577 —	577,25	577,40	577 —	576,45	—	577,20	577 —	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,19	144,12	144,545	144,14	144,05	—	144,18	144,14	144,19	144,17
Kr. D.	83,80	83,84	83,85	83,82	83,80	—	83,83	83,82	83,80	83,80
Kr. N.	87,45	87,47	87,48	87,44	87,55	—	87,47	87,44	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,83	120,86	120,87	120,855	120,70	—	120,855	120,855	120,83	120,83
Fol.	172,64	172,74	172,82	172,75	172,75	—	172,765	172,75	172,64	172,70
Fr. B.	12,56	12,567	12,57	12,5670	12,55	—	12,5665	12,5670	12,56	12,56
Franco francese	126,99	126,90	126,96	126,93	126,80	—	126,94	126,93	126,99	126,99
Lst.	1502 —	1503 —	1502,95	1503 —	1502,85	—	1503,20	1503 —	1502 —	1503 —
Dm. occ.	156,83	156,84	156,86	156,83	156,75	—	156,83	156,83	156,83	156,80
Scell. Austr.	24,14	24,16	24,16	24,155	24,05	—	24,1577	24,155	24,14	24,14
Escudo Port.	21,87	21,86	21,87	21,89	21,80	—	21,835	21,89	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,9725	8,965	8,90	—	8,965	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 4 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,45
Redimibile 3,50% 1934	100,65
Id. 3,50% (Ricostruzione)	82,975
Id. 5% (Ricostruzione)	98,50
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5% (Città di Trieste)	96,25
Id. 5% (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	577,10
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	83,825
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	172,757
1 Franco belga	12,567
1 Franco francese	126,935
1 Lira sterlina	1503,10
1 Marco germanico	156,83
1 Scellino austriaco	24,156
1 Escudo Port.	21,862
1 Peseta Sp.	8,965

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, con sede nel comune di Villalba (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione della cassa stessa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito di pari data con il quale il dott. Calogero Giarrizzo, il rag. Mariano Giunta e l'ing. Santo Lodato furono nominati membri del comitato di sorveglianza della cassa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 25 settembre 1939 col quale il sig. Pietro Gulino fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del dott. Calogero Giarrizzo;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 luglio 1947, col quale il rag. Girolamo Virgadamo fu nominato componente del comitato di sorveglianza in sostituzione del sig. Pietro Gulino;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Mariano Giunta, dell'ing. Santo Lodato e del rag. Girolamo Virgadamo;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina, il dott. Domenico Zerilli e l'avv. Alfonso Trigona della Floresta sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta delle aziende di credito, in sostituzione rispettivamente del rag. Mariano Giunta, dell'ing. Santo Lodato e del rag. Girolamo Virgadamo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Governatore: CARLI

(2895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e successive estensioni;

Visto la legge 1° marzo 1965, n. 121, sul reclutamento del personale della banda dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 21 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 242, concernente l'inquadramento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare delle rispettive categorie.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante delle sottonotate categorie della banda dell'Aeronautica militare, per gli strumenti ed i posti sottoindicati:

1ª Categoria *A*:
1° clarinetto basso in si-b . . . . . . posti 1

1ª Categoria *B*:
1° saxofono contralto in mi-b . . . . . » 1

2ª Categoria *A*:
flicorno basso grave in fa . . . » 1
grancassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) » 1

2ª Categoria *B*:
2° clarinetto piccolo in la-b (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mi-b) . . » 1
1° clarinetto soprano in si-b n. 7 . . . . . » 1
1° clarinetto soprano in si-b n. 8 . . . . . » 1
1° saxofono basso in si-b . . . . . » 1
4° corno in fa-si-b . . . . . . » 1

3ª Categoria *A*:
1° clarinetto soprano in si-b n. 10 . . . » 1
2° clarinetto soprano in si-b n. 8 . . . . » 1
1ª clarinetto contralto in mi-b raddoppio . . » 1
2° saxofono tenore in si-b . . . . » 1
flicorno basso grave in mi-b . . . . » 1

3ª Categoria *B*:
3° oboe (con obbligo del corno inglese) . » 1
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso) . » 1
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso) » 1
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore) . » 1

Art. 2.

Il concorso di cui sopra è indetto:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B* con nomina a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B* con nomina a 1° aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

I sergenti, 1° avieri e gli avieri scelti nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), contraggono la ferma iniziale di quattro anni.

I vincitori del concorso provenienti dai musicanti della banda dell'Aeronautica militare o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso:

1) i sottufficiali e militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare al concorso è necessario aver compiuto alla data del 31 dicembre 1967, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari in servizio delle forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Aeronautica militare debbono inoltre:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare;

c) essere in possesso almeno della licenza di scuola elementare (5ª classe);

d) risultare di buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-aeronautica;

e) se minorenne, avere il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta delle competenti capitanerie di porto.

Art. 4.

Le domande dei candidati partecipanti al concorso, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta bollata da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente, dovranno pervenire al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare per l'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 00100 - Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

lo stato civile (celibe, ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole).

I candidati dovranno altresì precisare la categoria nella quale intendono concorrere e l'istrumento per il quale intendono concorrere. E' consentito presentare domanda per l'ammissione a più di una categoria o per più di uno strumento.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare per l'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 00100 - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora l'interessato trovisi in servizio militare, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio è non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

I candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia, debbono allegare alla domanda atto di assenso del padre, o, in mancanza di questi, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne), o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto dovrà essere redatto dal sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato, su modello conforme all'allegato n. 2), su carta da bollo da L. 400.

I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva dovranno allegare il nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

I candidati saranno invitati a presentarsi, prima delle prove di esame, presso l'ente aeronautico che sarà stabilito ove subiranno una visita medica collegiale, per l'accertamento delle loro idoneità al servizio militare.

Il giudizio della commissione medica è definitivo e contro di esso non è ammesso appello.

I candidati che non siano militari in servizio saranno convocati alla visita di cui sopra mediante documento di viaggio a cui sara allegato lo scontrino per l'acquisto del biglietto di 2ª classe sulle ferrovie dello Stato a tariffa militare.

Per i militari in servizio i documenti di viaggio saranno rilasciati dalle autorità dalla quale dipendono.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

un ufficiale superiore dell'arma Aeronautica, ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto al voto.

Art. 7.

I candidati giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione per qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Gli aspiranti al posto di 2° clarinetto piccolo in la-b potranno sostenere le prove d'esame anche con clarinetto piccolo in mi-b;

gli aspiranti al posto di 1° saxofono basso in si-b, 2° saxofono basso e 2° contrabbasso ad ancia potranno sostenere le prove d'esame anche con qualsiasi tipo di saxofono;

gli aspiranti al posto di flicorno basso grave in mi-b potranno sostenere le prove d'esame anche con il flicorno contrabbasso in si-b;

gli aspiranti al posto di clarinetto contrabbasso in si-b potranno sostenere le prove d'esame con qualsiasi tipo di clarinetto.

Le prove avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

La commissione forma la graduatoria, distinta per ciascuna categoria e per ciascuno strumento, attribuendo a ciascun concorrente un punto da 1 a 20 per le prove di cui sopra.

E' giudicato idoneo il concorrente per le prime e le seconde categorie che raggiunga un punto non inferiore a 14.

E' giudicato idoneo il concorrente per le terze categorie che raggiunga un punto non inferiore a 12.

A parità di merito è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di legge relative alle preferenze nei pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati convocati alle prove d'esame fruiranno delle facilitazioni di viaggio dal luogo di residenza alla sede degli esami (e ritorno) di cui al precedente art. 5.

I candidati che non siano militari in servizio per i giorni in cui svolgeranno le prove di esame, fruiranno inoltre di vitto e alloggio gratuito presso un ente dell'Aeronautica militare. A questi ultimi candidati verrà concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la visita medica e gli esami.

A tale scopo i candidati, entro breve termine dal loro rientro in famiglia, faranno pervenire i documenti di viaggio, comprovanti le spese sostenute, al comando di presidio aeronautico più vicino al luogo di residenza, il quale provvederà alla relativa liquidazione secondo le norme amministrative in vigore.

Art. 8.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di convocazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia del foglio matricolare, con applicate le prescritte marche da bollo su ogni foglio.

I giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva perchè appartenenti a classe che non ha concorso ancora alla leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che hanno già concorso alla leva e non siano stati giudicati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

7) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autentica di detto certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quelli di scadenza del presente bando.

I concorrenti che siano sottufficiali di carriera delle forze armate o dei Corpi di polizia sono esentati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4). Essi però dovranno presentare una dichiarazione del comando dal quale dipendono attestante tale loro qualità.

Per i documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi preso l'amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Ai concorrenti residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare che saranno chiamati in Italia per la visita medica e le prove di esame, verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede dell'ente presso cui dovranno effettuare la visita medica e le prove di esame.

Saranno a totale carico degli interessati i viaggi di andata e ritorno che eventualmente dovessero compiere fuori dei confini del territorio nazionale.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare, qualora risultino utilmente collocati nella graduatoria del concorso, potranno essere autorizzati a presentare i documenti di cui al precedente art. 8 entro un termine diverso da quello stabilito al primo capoverso dell'art. 8 stesso.

Tale termine verrà di volta in volta stabilito dal Ministero nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a sottufficiale, primo aviere ed aviere scelto dell'Arma aeronautica ruolo servizi, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente bando.

I vincitori del concorso in più di una categoria o in più di uno strumento, dovranno dichiarare la categoria e lo strumento preferiti.

I concorrenti classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'avanzamento dei musicanti dell'Aeronautica militare ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza dei corsi e il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita per il suo grado e la sua categoria, dalle vigenti disposizioni di legge e di cui all'allegato n. 3 del presente bando.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I musicanti celibi della banda dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio sensi limiti di età.

I musicanti della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'amministrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1968
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 333

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968.

Desidero sostenere le prove per la categoria . . . . e per il seguente strumento:
. . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano ;

di essere cedibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .;

Faccio presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo: . . . .

Allego i seguenti documenti (5).

. . . li . . . . 196 . .

Visto (6): . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia, e il numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare la propria posizione militare. Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovisi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui appartenne e la ferma compiuta.

I militari in servizio dovranno specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato (ferma di leva, ferma volontaria, rafferma, servizio permanente, ecc.).

(5) I candidati minorenni dovranno allegare l'atto di assenso. *I candidati iscritti alla leva di mare* o che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno allegare nulla osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

(6) Firma del segretario comunale o di un notaio o del comandante di Corpo, se il candidato trovisi in servizio militare.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . e questo di . del mese di . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario quale musicante nella banda della Aeronautica militare, per la ferma di anni 4.

---

(1) Nome e cognome del dichiarante se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . li . . . . . . 196 . .

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova o per avere il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze.

ALLEGATO N. 3

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Permanenza nel grado per					
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B
Aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Primo aviere . . .	—	—	1	1	1	1
Sergente	2	2	2	2	2	2
Sergente maggiore	5	6	6	6	6	6
Maresciallo 3ª classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo 2ª classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo 1ª classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.

(2872)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per la nomina di cinque sottotenenti in s.p.e. - ruolo speciale - nel Corpo delle armi navali.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 22 del 16 marzo 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 5 Difesa, foglio n. 187, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo delle armi navali, indetto con decreto interministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1967.

(3018)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per titoli per l'ammissione di dieci ufficiali di Stato maggiore di complemento della marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 102 del 20 dicembre 1967, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 ottobre 1967, registrata alla Corte dei conti il 21 novembre 1967, registro n. 129 Difesa, foglio n. 199, dei candidati risultati vincitori del concorso per titoli a dieci ufficiali di Stato maggiore di complemento della marina militare piloti, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1967.

(3115)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per la nomina di diciotto guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di stato maggiore della marina militare.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 22 del 16 marzo 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 5 Difesa, foglio n. 183, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami a diciotto guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di stato maggiore, indetto con decreto interministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1967.

(3019)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 22 del 16 marzo 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 5 Difesa, foglio n. 189, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami a tre sottotenenti in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto interministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1967.

(3020)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico a sessanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1966, modificato con il decreto ministeriale 26 settembre 1967;

Vista la lettera n. 6 in data 2 gennaio 1968, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato dott. Adolfo Memmo per la nomina a presidente di detta commissione, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu.

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Adolfo Memmo è nonimato presidente della commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di consigliere di 3ª classe di cui nelle premesse, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1968
Registro n. 4, foglio n. 320

(2869)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 12, foglio n. 195, col quale venne indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La commissione del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale del 24 aprile 1967, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo nei ruoli della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Calamita dott. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Saetta dott. Alfonso, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Conti Pallini prof. Concetta, ordinaria di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » in Roma;

Arcangioli prof. Simonetto, ordinario di ragioneria e tecnica nell'Istituto tecnico commerciale « Wilfredo Pareto » di Roma.

Il dott. Enzo De Marchis, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1968
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 300

(2874)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Integrazione del decreto provveditoriale concernente il concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella casa penale di Procida.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto provveditoriale n. 58094 in data 12 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 in data 5 febbraio 1968, col quale venne approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da realizzarsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella casa penale di Procida;

Considerato che nell'art. 1 del citato bando non è stata indicata la spesa per la esecuzione delle opere previste alla lettera *D*) del predetto art. 1 (cancelletto in bronzo fuso per divisorio tra la navata e il presbiterio);

Che tale spesa ammonta a L. 100.000;

Decreta:

Art. 1.

E' prevista in L. 100.000 la spesa per la esecuzione delle opere di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 del bando di concorso citato nelle premesse (cancelletto in bronzo fuso per divisorio tra la navata e il presbiterio).

Art. 2.

Si conferma il termine fissato dall'art. 4 del bando di concorso sopracitato per la presentazione degli elaborati di cui all'art. 1 del bando stesso.

Napoli, addì 23 marzo 1968

Il provveditore: VIRNO

(2943)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 6-7 dell'8-15 febbraio 1968 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1967 relativo alla approvazione della graduatoria del concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1966.

(3017)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 gennaio 1968, relativo alla dichiarazione di vincitori del concorso a sei posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 3472 del 27 maggio 1966;

Atteso che il dott. Bruno Pinto è stato dichiarato vincitore della condotta di Presenzano;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 000893/1/18 del 25 gennaio 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 novembre 1968, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Francesco Saverio Di Caprio viene dichiarato vincitore della condotta di Letino in luogo del dott. Bruno Pinto, dichiarato vincitore della condotta di Presenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 15 marzo 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(2934)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.